

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981² sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo;

visto il rapporto del 21 agosto 2002³ concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2002,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. l'ordinanza del 21 settembre 2001⁴ sulla determinazione delle aliquote di dazio per i tessuti e l'abbigliamento;
- b. le modifiche del 21 settembre 2001⁵ e del 1° maggio 2002⁶ dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ concernente l'importazione di prodotti agricoli (appendici 1 e 2);
- c. la modifica del 27 giugno 2001⁸ dell'ordinanza del 29 gennaio 1997⁹ concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (appendice 3).

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS **632.10**

² RS **632.91**

³ FF **2002** 5371

⁴ RU **2001** 2409

⁵ RU **2001** 2583

⁶ RU **2002** 934

⁷ RS **916.01**

⁸ RU **2001** 2387

⁹ RS **632.911**

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 21 settembre 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2

² L'accordo sull'utilizzazione deve avvenire prima dell'accettazione della dichiarazione doganale e deve essere annunciato per scritto dal titolare di una quota di contingente doganale all'Ufficio federale prima delle operazioni di sdoganamento.

II

¹ L'allegato 4 numero 1 «Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina», 5 «Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova» e 15 «Disciplinamento del mercato: caseina» è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 916.01

Allegato 4
(art. 10)

Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli

1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (pezzo)
[1]	[1]	[1]	[1]
01	animali vivi della specie equina		3322
01.1	Animali vivi della specie equina, senza riproduttori, asini, muli e bardotti	0101.1991	2922
01.2	Asini, muli e bardotti	0101.2091	200
01.3	Riproduttori	0101.1110	200

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate lordo)
[1]	[1]	[1]	[1]
09	Uova di volatili, in guscio	0407. 0010	33 735
09.1	Uova destinate al consumo	0407. 0010	19 428
09.2	Uova di trasformazione per l’industria alimentare	0407. 0010	14 307
10	Prodotti di uova, essiccati	0408. 1110 9110 3502. 1110	977
11	Altri prodotti di uova	0408. 1910 9910 3502. 1910	6 866

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.

15. Disciplinamento del mercato: caseina

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente dogana- le (tonnellate)
08	Caseina	3501. 1010 3501. 9010	697 [1]

[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale.

Allegato 7
(art. 31)

Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero

Per importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse di scarico²:

Gruppi di merci	Tassa per scarico in franchi	
	Sdoganamento elettronico con modello doganale 90	Sdoganamento convenzionale con documento unico
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle	5.-	12.-
b. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti di frutta		
c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate		
d. Fiori recisi		
e. Piantimi di alberi da frutta		
f. Latticini e caseina acida		
g. Pollame, carni di pollame compresi preparati		
h. Uova e prodotti di uova		
i. Animali vivi, carni e frattaglie commestibili e sperma delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc.		
j. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva		
k. Cereali panificabili		

² Per scarico si intende ogni singolo lotto sdoganato.

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 1° maggio 2002

Il Dipartimento federale dell'economia,
visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle patate,
ordina:

I

L'allegato 4 numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 3 maggio 2002.

1° maggio 2002

Dipartimento federale dell'economia:
Pascal Couchepin

¹ RS 916.113.11
² RS 916.01

Allegato 4

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
14	Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate di cui:		
14.1	Patate, comprese patate da semina	0701. 1010 9010	18 250
14.1.1	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2002³	0701. 1010 9010	2 500
14.2	Prodotti a base di patate	0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051	4 000
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale			

³ Valido dal 3 maggio 2002.

**Ordinanza
concernente le aliquote di dazio preferenziali
a favore dei Paesi in sviluppo
(Ordinanza sulle preferenze tariffali)**

Modifica del 27 giugno 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 gennaio 1997¹ sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3

² A partire dal 1° gennaio 2002 ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti menzionati nell'allegato 2, parte 2 (PMP), si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui nell'allegato 3. Se per determinate voci di tariffa le aliquote dell'allegato 1 sono superiori a quelle dell'allegato 3, per la corrispondente voce di tariffa sussiste l'attuale preferenza.

³ Entro il 1° aprile 2004 al più tardi devono essere previste nuove preferenze tariffali a favore dei PMP.

Art. 5a Delega del ricorso alla clausola preferenziale

¹ Il Dipartimento federale dell'economia può prendere, per tre mesi al massimo, le misure previste dall'articolo 2 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981² sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo per quanto concerne i prodotti dei capitoli 1, 2, 4-8, 10-12 e 15-17 della tariffa delle dogane. A tale scopo pondera i bisogni dell'agricoltura svizzera e gli interessi della politica economica esterna.

² Per determinare se gli interessi dell'agricoltura siano lesi, l'Ufficio federale dell'agricoltura e il Segretariato di Stato dell'economia stabiliscono criteri comuni.

³ Se le preferenze tariffali sono sospese in virtù del capoverso 1, l'aliquota preferenziale applicabile ai Paesi in sviluppo menzionati nell'allegato 2 si applica per la durata della sospensione a tutti i PMP per quanto concerne le linee tariffali interessate.

⁴ Nell'ambito del suo rapporto sulle misure tariffali il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rendiconto delle misure prese in virtù del capoverso 1.

¹ RS 632.911
² RS 632.91

Art. 6 cpv. 2

² Il Dipartimento federale dell'economia può sospendere tutte le preferenze tariffali concesse a un Paese beneficiario se tale Paese non fornisce la collaborazione amministrativa in materia di controllo delle prove dell'origine e di lotta contro le pratiche fraudolente prevista dall'ordinanza del 17 aprile 1996 sulle regole d'origine.

II

La presente ordinanza è completata con l'allegato 3 qui annesso.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

27 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 3
(art. 1 cpv. 2)

Parte 1

Preferenze supplementari in materia agricola concessi ai PMP a partire dal 1° gennaio 2002

Designazione della merce	Capitolo della tariffa doganale	Concessioni accordate ai PMP a partire dal 1.1.2002
Animali vivi e prodotti del regno animale	1	10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Carni e frattaglie commestibili	2	10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	3	esenti da dazio doganale
Latte e derivati del latte	4.01 a 4.06	30 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Uova di volatili	4.07 / 4.08	10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
(Miele naturale e prodotti commestibili di origine animale)	4.09 / 4.10	esenti da dazio doganale
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	5	10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Piante vive e prodotti della floricoltura	6	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	7	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale*; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione**
Frutta commestibili, scorze di agrumi o di meloni	8	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale*; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione**
(Caffè, tè, mate e spezie)	9	esenti da dazio doganale
Cereali	10	10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	11	10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali	12	10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
(Gomme, resine e altri succhi e estratti vegetali)	13	esenti da dazio doganale
Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale	14	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale

Designazione della merce	Capitolo della tariffa doganale	Concessioni accordate ai PMP a partire dal 1.1.2002
Grassi e oli animali	15.01 a 15.06, 15.16 (-10 10 a 10 99)	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione**
Grassi e oli vegetali	15.07 a 15.15, 15.16 (-20 10 a 20 99)	10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Preparazioni di carne	16.01 e 16.02	10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
(Preparazioni di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati)	16.03 a 16.05	esenti da dazio doganale
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	17	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione**
Cacao e sue preparazioni	18	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di latte; prodotti della pasticceria	19	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Preparazioni di legumi o di frutta	20	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Preparazioni alimentari diverse	21	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Bevande, liquidi alcolici e aceti	22	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (più imposta sull'alcool)
Residui e cascami delle industrie alimentari	23	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione
Tabacchi	24	50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (più imposta sul tabacco)
* Per le linee di tariffa con contingenti doganali, si applica quale aliquota di riferimento l'aliquota di dazio fuori contingente secondo la tariffa generale.		
** Le nuove concessioni che saranno accordate per le linee di tariffa menzionate nell'allegato 3, parte 2, non valgono per Paesi come la Bosnia-Erzegovina e l'Albania che, in virtù dell'art. 2 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali, sono momentaneamente assimilati ai Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP).		

Parte 2

Preferenze tariffali concesse ai PMP in virtù dell'Allegato 3, Parte 1, che non sono valide per la Bosnia-Erzegovina e l'Albania:

Designazione della merce	Capitolo della tariffa doganale	Voce di tariffa
<i>Patate</i>	7	
Patate da semina		0701.1090
Patate destinate alla trasformazione		0701.9091
Patate per il consumo		0701.9099
<i>Semi-prodotti a base di patate</i>	7	
Patate congelate		0710.1090
Miscuglio di legumi surgelati		0710.9029
Patate liofilizzate		0712.9029
<i>Grassi e oli animali</i>	15	
		1501.0018
		1501.0019
		1501.0028
		1501.0029
		1502.0091
		1502.0099
		1503.0091
		1503.0099
		1504.1010
		1504.1098
		1504.1099
		1504.2091
		1504.2099
		1504.3091
		1504.3099
		1506.0091
		1506.0099
		1516.1091
		1516.1099
<i>Zuccheri e prodotti a base di zuccheri</i>	17	
		1701.1100
		1701.1200
		1701.9100
		1701.9991

Negli scambi con la Bosnia-Erzegovina e l'Albania di prodotti delle voci di tariffa menzionate nell'allegato 3, rimangono applicabili le tariffe valide prima del 1° gennaio 2002.